

PROVINCIA SUD SARDEGNA

CAPITOLATO SPECIALE

**Servizi di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
per la Provincia del Sud Sardegna.**

CIG: 880840803C

Allegato "1"

DEFINIZIONI

Per Assicurazione: il contratto di assicurazione;

per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

per Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione

per Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione;

per Società: l'Impresa Assicuratrice;

per Premio: la somma dovuta alla Società;

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

per Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

per Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

per Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato

per Franchigia: importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato

per Retribuzione: Mercedi, stipendi ed in genere tutto quanto corrisposto a titolo di compenso a prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali.

Per Dipendente: Personale INAIL, non INAIL, parasubordinati, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, tirocinanti, soggetti inclusi nei progetti di utilizzo di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come la incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

Art. 3 – Durata del contratto

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il presente contratto avrà durata dalle ore 00.00 del 01.11.2021 alle ore 24.00 del 30.10.2022, a prescindere dalla data di stipula della polizza.

La presente polizza non è soggetta a proroga ulteriore decorso il periodo di cui sopra, tuttavia, qualora ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 90 giorni antecedenti la scadenza, sarà possibile procedere alla proroga.

Alla scadenza del periodo di polizza, la società si impegna a prorogare l'assicurazione, su istanza del contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale, ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro trenta giorni dall'inizio della proroga.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate alla Compagnia le prestazioni già eseguite (ed il 10% di quelle non ancora eseguite).

Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. Il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per una durata massima di un ulteriore anno.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 – Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura così come sopra specificato.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art. 1901 cc).

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
- L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

I premi potranno essere pagati, previa notifica della scadenza degli stessi con un preavviso di 30 giorni, alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 – Regolazione del premio

Non è prevista alcuna regolazione del premio.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 8 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Per quanto concerne le forme di comunicazione del sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia stata ancora richiesta risarcitoria da parte del terzo.

Le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto possono essere effettuate con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili, indirizzata alla società).

Art. 10 – Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni per quanto concerne il

recesso da parte del Contraente e di 120 giorni per quanto concerne il recesso della Società.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la stessa rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono considerati inclusi nell'offerta presentata dalla Società in sede di gara.

Art. 12 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo dove il Contraente ha sede.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Gli assicuratori alle scadenze annuali, o in caso di recesso anticipato, alla data di interruzione della copertura, si impegnano a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
3. sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
4. sinistri respinti (mettendo a disposizione gli atti istruttori che hanno condotto al rigetto dell'istanza);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Assicurazione si impegna al rispetto delle disposizioni normative di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17 - Disciplina antimafia

Ai sensi dell'art. 84 comma 2 e art. 67 comma 1 D. Lgs. 159/2011, non sono dovuti gli accertamenti in materia di disciplina antimafia in quanto l'appalto in oggetto è di valore inferiore ad euro 150.000,00.

Art. 18 - Stipula del contratto, tempi e spese

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, a corpo e in forma scritta, sottoscritto, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltatore.

All'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione della garanzia definitiva prevista ai sensi dell'articolo 103 D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto, se necessario.

Art. 19 - Obblighi generali dell'appaltatore e varianti in corso di esecuzione

L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio con scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e con diligenza e buona fede. La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, nella fase esecutiva dell'appalto, tutte le eventuali varianti prive di incidenza sul prezzo che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; si impegna altresì a darne comunicazione sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza, senza che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Art. 20 - Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del Decreto Legislativo numero 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i., l'appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti – ove presenti - il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti, nonché tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 21 - Collocamento obbligatorio dei disabili

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni (già contenute nei moduli di gara):

- di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;

- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, non avendo alle proprie dipendenze nessun lavoratore;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

Art. 22 – Delega

La Società assicuratrice ha facoltà di delegare ad un soggetto terzo la gestione del rapporto assicurativo intrattenuto con l'Ente.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto;
- nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già erogato.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 24 - Documenti vincolanti

Costituiscono documenti vincolanti per l'Amministrazione, per gli offerenti e per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

A – Capitolato

B – Situazione Sinistri

C – Codice di comportamento

D – Patto d'Integrità

Art. 25 - Subappalto

Il subappalto è ammesso e regolato ai sensi e con i limiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Al fine di evitare accordi collusivi è fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare le prestazioni del presente servizio a operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di gara.

Anche con riferimento al subappalto trovano applicazione le norme generali relative al possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché quelle inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26 - Spese

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell'offerente.

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.

Art. 27 - Trattamento dei dati

Gli offerenti e l'aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.

Art. 28 - Foro competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29- Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile di Progetto (ai sensi dell'art. 34 della L.R. 8/2018) per l'affidamento del Servizio è la Dott.ssa Francesca Cuccu, mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è la Dott.ssa Speranza Schirru, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane.

Art. 30 - Responsabile dell'esecuzione

Il nome del Responsabile dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 nonché dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prende avvio dalla consegna del servizio, è la dott.ssa Francesca Cuccu, Dipendente del Servizio Patrimonio.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

SCHEDA DI QUOTAZIONE (Allegato RCT/O)

MASSIMALI ASSICURATI

SEZIONE RCT: € 2.500.000,00 per sinistro

SEZIONE RC verso Dipendenti e Operai: € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà comunque superare € 2.500.000,00

Le strade provinciali si estendono per 1300 km

Retribuzioni anno 2021 € 2.760.849,11


Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Francesca Cuccu


Il Dirigente
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE
Dott.ssa Speranza Schirru

